

**ASSOCIAZIONE  
SEMICERCHIO - CENOBIO FIORENTINO  
STATUTO**

ART. 1

È costituita l'Associazione Culturale denominata "Semicerchio - Cenobio Fiorentino" in sigla "Semicerchio".

ART. 2

L'Associazione ha sede in Firenze (FI).

ART. 3

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone finalità di produzione e diffusione della cultura, e in particolare della letteratura in ogni sua forma e relazione, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, dell'interesse generale della comunità.

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione, potrà tra l'altro svolgere attività di:

- a) Organizzazione di corsi formativi nelle materie trattate e in generale di eventi di sensibilizzazione sociale per la letteratura e la cultura di ogni lingua e paese;
- b) Istituzione di premi, concorsi, convegni ed altri eventi in ambito letterario e culturale in genere;
- c) Informazione e diffusione della conoscenza di autori ed opere di letteratura sia a livello nazionale che internazionale; in particolare, finalità istituzionale sarà il sostegno a "Semicerchio. Rivista di poesia comparata" e pubblicazioni collegate.

Potranno, infine, a mero titolo strumentale e complementare, essere organizzate e gestite attività ed iniziative in campo editoriale per mezzo di pubblicazioni o audiovisivi e/o attività di raccolta fondi.

L'Associazione potrà affiliarsi ad enti ed organizzazioni, anche internazionali, purché non abbiano scopo di lucro ed esercitino attività analoghe a quelle dell'Associazione medesima e ne condividano l'orientamento e le finalità.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione può effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie e/o utili dal Consiglio Direttivo.

**PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE**

ART. 4

Al fine di svolgere la propria attività e per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà ricevere contributi a fondo perduto di ogni tipo, lasciti e donazioni, sia da persone fisiche che da enti.

Il patrimonio, quindi, è costituito dalle risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi associativi (di iscrizione e annuali);
- b) eventuali erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno dell'attività istituzionale o di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) proventi derivanti da prestazioni di servizi, nel rispetto delle attività istituzionali, anche convenzionate, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni a premi;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiarie, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) da ogni altra eventuale entrata derivante da attività compatibili con finalità di promozione sociale e culturale;

h) dalle rendite del patrimonio.

#### ART. 5

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo, una relazione sulle attività svolte ed il bilancio preventivo, che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio ed il patrimonio o fondi e riserve, comunque acquisiti, non possono, in nessun caso, essere distribuite agli associati, né direttamente né indirettamente e dovranno essere reinvestite a favore delle attività istituzionali.

#### ASSOCIATI

##### ART.6

Possono essere associati ordinari e sostenitori le persone fisiche (maggiori di età) o enti in genere che, condividendo gli scopi dell'Associazione, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo su domanda, e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio stesso.

La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato, la quota è intrasmissibile sia per atto tra vivi che *mortis causa*. È esclusa ogni partecipazione a titolo temporaneo.

Tutti gli associati, indipendentemente dalla qualifica, hanno pari diritti e pari doveri nei rapporti con l'Associazione.

##### ART.7

Tutti gli associati sono tenuti al versamento, a fondo perduto, della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Agli associati non può essere attribuito alcun dividendo né altre utilità in natura, neppure nell'ipotesi di recesso o di scioglimento dell'Associazione.

##### ART.8

La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni, per morosità di oltre due mesi del versamento della quota associativa e per indegnità dichiarata dall'Assemblea dopo aver sentito l'interessato.

#### ASSEMBLEA

##### ART. 9

L'Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per quello preventivo per l'anno in corso.

Tra le sue competenze vi è, oltre alle modifiche al presente statuto ed a quanto previsto dall'articolo 15, l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e ogni altro argomento previsto dallo statuto o eventualmente sottoposte dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione e dell'eventuale seconda convocazione, mediante comunicazione scritta o con altra formalità atta a rendere nota a ciascun associato la convocazione stessa con un preavviso di almeno giorni quindici.

L'Assemblea deve essere convocata anche quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o un quinto degli associati.

Ogni associato, assente od impedito, potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro associato, mediante delega scritta; tuttavia ogni intervenuto non potrà rappresentare più di due associati.

#### ART.10

L'Assemblea viene dichiarata valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati; essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea viene ritenuta valida con qualunque numero di associati e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie dell'associazione sarà necessaria la presenza dei due terzi degli associati e delibera favorevolmente con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento da altro associato scelto dall'Assemblea stessa; delle deliberazioni sarà redatto verbale dal segretario.

#### AMMINISTRAZIONE

##### ART. 11

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea a scrutinio palese, salvo diversa delibera.

Il Consiglio è composto da tre a dieci membri scelti tra gli associati; al proprio interno verranno nominati rispettivamente il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario; questi ultimi due incarichi possono essere ricoperti anche dalla stessa persona.

I componenti durano in carica un triennio, sono rieleggibili e non ricevono alcun compenso per la loro carica.

Il consigliere che non partecipa senza giustificazione a tre riunioni, anche non consecutive, del Consiglio decade automaticamente dalla carica ed in questo caso, come nel caso di consiglieri dimissionari, il Consiglio provvede alla sostituzione fino alla prima Assemblea utile che delibererà a riguardo.

##### ART. 12

Il Consiglio viene riunito periodicamente dal Presidente o da chi ne fa le veci, tutte le volte che si renderà necessario od opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale la delibera cui accede il voto del Presidente. Delle riunioni sarà redatto apposito verbale a cura del segretario.

##### ART.13

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione al fine dell'attuazione degli scopi statuari.

Il Consiglio può delegare i poteri di ordinaria amministrazione al Presidente il quale deve periodicamente tenere informato il Consiglio stesso sugli atti compiuti.

Per le iniziative di carattere culturale il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico stabilendone anche la durata.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione ed ha la firma sociale.

#### COLLEGIO DEI REVISORI

##### ART. 14

La corretta amministrazione è controllata da un Collegio dei Revisori, ove il numero degli associati divenga superiore a duecento, formato da tre membri anche non associati, eletti per un triennio dalla Assemblea e rieleggibili.

Il Collegio dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità, l'esercizio dell'attività nel rispetto delle vigenti leggi, redigere una relazione al bilancio e potrà procedere ad atti di ispezione e controllo.

## SCIoglimento

### ART.15

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla Legge, per delibera dell'Assemblea degli Associati quando venga assunta a maggioranza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e determina la destinazione dell'eventuale residuo attivo dedotte le passività, che deve essere devoluto in prima istanza ad altro ente analogo operante nel settore della cultura, e poi eventualmente ad altro ente, in ogni caso per fine di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di mancato raggiungimento delle maggioranze assembleari richieste per almeno tre convocazioni consecutive, potrà decidere il Presidente del Tribunale di Firenze, al quale il Presidente dell'Associazione dovrà rivolgere espressa istanza.

## DISPOSIZIONE FINALE

### ART. 16

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia stabilite dal Codice Civile.